COMUNE DI MORARO

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2023

IN APPLICAZONE DEL CCRL 2019-2021

In data 27.12.2023 le parti sotto richiamate:

Delegazione di parte pubblica

- Presidente dott. Norberto FRAGIACOMO

Delegazione di parte sindacale

- CISL FP nella persona di Luca Lugnan Bevilacqua Massimo
- CGIL FP nella persona di Luca Manià

RSU

- Ivan PISK

Provvedono alla sottoscrizione del seguente accordo definitivo per il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'anno 2023

PREMESSA

Art. 1
Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDI si inserisce nel nuovo contesto normativo e contrattuale applicabile agli Enti Locali ed al personale del Comparto Unico, in particolare in data 19 luglio 2023 è stato sottoscritto il CCRL triennio normativo ed economico 2019-2021
2. Le parti convengono che la finalità del presente CCDI è quella di definire un complesso di regole uniformi ed omogenee per il personale degli Enti aderenti, contemperandone le singole specificità;
3. In relazione a quanto convenuto nel comma 1, il presente contratto stabilisce:
   a) il sistema per assicurare i livelli di efficienza e produttività dei servizi
   b) il collegamento tra il raggiungimento di tali livelli e i trattamenti economici accessori

Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, ivi compreso il personale eventualmente comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale o con contratto di somministrazione.
2. Le parti si impegnano a non apportare autonomamente modifiche o integrazioni al presente contratto se non attraverso le procedure previste dal CCRL e con la medesima delegazione trattante di parte pubblica.
3. In caso di modifiche dell'assetto istituzionale le parti si riuniscono al fine di definire le eventuali modifiche del presente contratto.

Art. 3
Decorrenza e durata

1. Gli effetti del presente contratto hanno validità per il triennio 2023/2025, salvo per le materie che sono negoziate con cadenza annuale.
2. Per quanto non espressamente richiamato dal presente contratto, si fa riferimento ai vigenti CCRL.
3. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da successivo contratto collettivo.
4. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo. In tale periodo, fino alla presentazione delle piattaforme contrattuali, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali, né procedono ad azioni dirette.
5. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL le eventuali disposizioni del presente contratto incompatibili col CCRL sono immediatamente disapplicate e – qualora non necessitino di negoziazione – sostituite dalle nuove disposizioni.
6. Le parti si riservano di riaprire il confronto in caso di innovazione degli accordi regionali e/o di norme di legge che riguardino aspetti disciplinati dal presente contratto.

COSTITUZIONE E UTILIZZO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA

Art. 4
Quantificazione delle risorse decentrate

1. Per l'anno 2023 il fondo per le risorse decentrate è costituito, con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 149 del 9 ottobre 2023 in conformità e nel rispetto di quanto stabilito CCRL 19.07.2023, artt. 45 "Costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa" e 46 "Rideterminazione importo annuo per dipendente risorse variabili di cui all'articolo 32 CCRL 15.10.2018)

2. Per l'anno 2023 il fondo ammonta a complessivi euro 10.739,26, così suddivisi:

Totale Fondo anno 2023	€	10.739,26
Risorse stabili	€	7.107,26
Risorse variabili	€	3.632,00
(di cui risorse variabili per adeguamento 2021 e 2022)	€	752,00

Art. 5
Utilizzo delle risorse stabili

1. Le risorse stabili di cui all'art. 45 del CCRL 2019-2021 sono utilizzate prioritariamente per attuare le progressioni economiche annuali all'interno delle categorie.
2. Per l'anno 2023 il fondo delle risorse stabili presenta un totale di euro 7.107,26, comprensivo di euro 6.629,74 per progressioni già attribuite. La quota disponibile per ulteriori progressioni è pari a euro 477,52
3. Per l'anno 2023 si ritiene di non destinare le risorse stabili disponibili al riconoscimento di ulteriori progressioni. La quota di risorse stabili non destinata a progressioni va ad incrementare la parte variabile del fondo.

Art. 6
Utilizzo delle risorse variabili

1. Le risorse variabili di cui all'art. 45 del CCRL 2019-2021, sono utilizzate per la produttività ed il miglioramento dei servizi. Limitatamente all'anno 2023 è prevista una quota aggiuntiva di risorse variabili per adeguamento delle risorse variabili 2021 e 2022. Il totale delle risorse variabili per l'anno 2023 è quantificato in euro 3.632,00, di queste euro 752,00 si riferiscono all'adeguamento 2021 e 2022. Al totale delle risorse variabili viene aggiunta la quota di parte stabile non destinata a progressioni (pari a euro 477,52).
2. L'utilizzo delle risorse variabili avviene sulla base degli obiettivi strategici di sviluppo annualmente predeterminati e/o di mantenimento di quelli esistenti contenuti nel PRO (piano delle risorse e degli obiettivi), secondo i criteri previsti dal sistema di misurazione della prestazione vigente.

Art. 7
Indennità

1. L'art. 45 comma 10 del CCRL 19.07.2023 conferma quanto già stabilito dal precedente CCRL secondo cui gli oneri delle voci stipendiali accessorie diverse da quelle indicate ai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 45, compreso il lavoro straordinario, sono imputati a carico del bilancio degli Enti. La quantificazione di tali risorse è calcolata in base alle norme legislative e contrattuali vigenti ed è soggetta ai soli vincoli normativi vigenti relativi alla sostenibilità della spesa del personale.

2. Per l'anno 2023 l'Ente ha stanziato in bilancio, per indennità e voci accessorie diverse da quelle finanziate dal fondo, la somma complessiva di euro 5.534,90, così suddivisa:

Indennità condizioni di lavoro (rischio e maneggio valori)	€	838,88
Indennità specifica	€	129,12
Indennità particolari responsabilità (2 mensilità)	€	170,00
Indennità personale piccoli comuni	€	4.080,00
Straordinari	€	316,90

3. Tutte le indennità sono erogate in base alla effettiva prestazione resa.

4. Nella categoria **Indennità condizioni di lavoro**, le parti riconoscono e confermano le seguenti indennità:
   a) Indennità di rischio
   b) Indennità maneggio valori

Entrambe le indennità sono stabilite in 1 euro per ogni giornata di effettiva presenza in servizio

L'indennità di rischio è riconosciuta ai dipendenti che svolgono prestazioni lavorative che comportano una esposizione al rischio e pertanto sono considerate pericolose o dannose per la salute. Si tratta delle seguenti attività:

- impiego di automezzi e altri veicoli per il trasporto di persone o cose;
- esposizione diretta al contatto con catrame, bitume, oli o loro derivati ;
- lavori di manutenzione stradale, verde pubblico, segnaletica;
- esposizione diretta con attività in impianti di depurazione, rifiuti solidi urbani o assimilati, centrali termiche centrali a biomassa;
- conduzione cucina;
- utilizzo di mezzi meccanici nelle attività boschive con taglio o esbosco;
- impiego di antiparassitari;
- tumulazione, esumazione ed estumulazione salme;
- prestazioni igienico-sanitarie;
- prestazioni di lavoro che comportano l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dallo svolgimento prevalente di attività che, per i luoghi di esecuzione (servizio su strada e accesso alla proprietà privata), ovvero modalità di esecuzione (svolgimento del "colloquio professionale" o di altre attività di tipo socio-assistenziale-sanitario in situazione riservata con utenza che può sviluppare comportamenti aggressivi) sono potenziali fonti di pericolo per l'integrità fisica del personale;

L'indennità maneggio valori è riconosciuta al personale nominato agente contabile ed adibito a servizi che comportano maneggio di valori di cassa.

5. Viene riconosciuta una indennità particolari responsabilità alla figura di capo operaio (art. 30 comma 1 CCRL 26/11/2004). Tale indennità è fissata in euro 1.020,00 annui. Per l'anno 2023 viene riconosciuta a partire dalla data dell'atto di nomina. L'importo in bilancio per l'anno 2023 è pari a euro 170,00, corrispondente a 2 mensilità.

6. L'indennità per il personale dei piccoli comuni è disciplinata dall'art. 43 del CCRL 2019-2021. L'ente prevede tale indennità in quanto il personale presente in servizio al 31/12/2022 era inferiore a 8 unità. Viene applicata a consuntivo ai dipendenti in servizio dal 01.01.2023 al 31.12.2023

Art. 8
Buoni pasto

1. L'amministrazione consegna al personale dipendente un buono pasto sostitutivo del servizio mensa del valore di euro 7,00.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9
Disapplicazioni

1. Dalla data di sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 72, c. 1, del d.lgs. n. 165/2001, cessano di produrre effetti e sono quindi inapplicabili le disposizioni dei contratti collettivi decentrati integrativi precedenti in contrasto con il presente contratto.

Art. 10
Norma finale

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro la cui appazione è cogente e vincolante.

2. Copia del presente CCDI è distribuito a cura e spese dell'Ente ad ogni dipendente.

Per la parte datoriale

Il Segretario reggente
Dott. Norberto FRAGIACOMO

Per la parte sindacale
Bevilacqua Massimo
Luca LUGNAN (CISL FP)

Luca MANIÀ (CGIL FP)

RSU
Ivan PISK